

L.R. 7/2003, art. 7

B.U.R. 11/5/2005, n. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2005, n. 0104/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico».

Modifiche approvate da:

DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), e dell'Intesa siglata il 6 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica, disciplina¹:

- a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale ed i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;
- b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
- c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di fiera internazionale, nazionale e regionale, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

Art. 2
(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale)²

1. In caso di auto rilevazione del dato relativo agli espositori e visitatori, o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) designato dal Governo con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, o da organismo europeo equivalente, è riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica quando si sia registrata, nelle precedenti edizioni, una delle seguenti condizioni:

- a) la presenza di almeno il 15% del numero totale di espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero;
- b) l'affluenza di almeno l'8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.

2. In caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA, è riconosciuta la qualifica di "internazionale" alla manifestazione fieristica quando si registri una delle seguenti condizioni:

- a) la partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero;

¹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

² Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

- c) l'affluenza di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.

Art. 3

(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale)

1. È riconosciuta la qualifica nazionale alla manifestazione fieristica quando si registri una delle seguenti condizioni:

- a) una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, escluso il Friuli Venezia Giulia, superiore alla metà degli espositori totali;
- b) una presenza, in precedenti edizioni, di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, escluso il Friuli Venezia Giulia, superiore alla metà dei visitatori totali;
- c) una partecipazione di espositori esteri non inferiore al 10% del totale degli espositori;
- d) una presenza, in precedenti edizioni, di visitatori esteri non inferiore al 5% del totale dei visitatori.

Art. 4

(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera regionale)

1. È riconosciuta la qualifica regionale alla manifestazione fieristica quando si registri la provenienza degli espositori dalle quattro Province della Regione.

Art. 5

(Riconoscimento della qualifica per la prima edizione)

1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi idonei, la qualifica internazionale o nazionale³ può essere riconosciuta sino dalla prima edizione quando dall'istruttoria regionale si accerti, in base ad adeguata documentazione, comprensiva di dettagliata relazione contenente le previsioni sull'impatto economico, sociale e di mercato, presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa possieda i requisiti di cui agli articoli 2 e 3⁴.

1bis. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi idonei, la qualifica regionale può essere riconosciuta sino dalla prima edizione a seguito di comunicazione da parte del legale rappresentante del soggetto organizzatore a

³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

mezzo posta elettronica certificata alla struttura regionale competente in materia di fiere in cui si attesti che la manifestazione possiede i requisiti di cui all'articolo 4.⁵

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione l'organizzatore deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 ai fini del riconoscimento delle successive edizioni.

Art. 6

(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera locale)

1. Il Comune territorialmente competente riconosce la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale provinciale competente e ad altre Province del Friuli Venezia Giulia;
- b) provenienza prevalente degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della Provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre Province del Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici internazionali)

1. I requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici necessari per ottenere la qualifica di internazionale della manifestazione sono i seguenti:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
- d) sale convegni;
- e) servizi di prenotazione viaggi ed alberghi;
- f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) ordine pubblico;⁶
- l) spedizioniere;

⁵ Comma aggiunto da art. 4, c. 2, DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

⁶ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

- m) centro affari, mediante: servizio informazioni in generale, centro accogliamento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte;
- n) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
- o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
- p) sistemi informatizzati.

1bis. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.⁷

Art. 8

(Requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici nazionali)

1. I requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici necessari per ottenere la qualifica di nazionale della manifestazione sono i seguenti:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
- d) sale convegni;
- e) prenotazione viaggi ed alberghi;
- f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) ordine pubblico;⁸
- l) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
- m) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

1bis. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.⁹

⁷ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

⁸ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

⁹ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

Art. 9

(Requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici regionali)

1. I requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici per ottenere la qualifica di regionale della manifestazione sono i seguenti:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
- d) pronto soccorso;
- e) servizi di sicurezza;
- f) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card.

Art. 10

*(Requisiti minimi di idoneità delle aree esterne
per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali)*

1. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in aree esterne adeguatamente attrezzate a svolgere l'evento è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, le aree abbiano i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e che rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 10bis

(Autocertificazione dei requisiti minimi di idoneità per manifestazioni internazionali, nazionali regionali)¹⁰

1. La sussistenza dei requisiti minimi di idoneità per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali deve essere autocertificata dall'organizzatore della singola manifestazione fieristica ovvero, ove non coincidente con lo stesso, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica proprietaria delle superfici destinate allo svolgimento della manifestazione.

¹⁰ Articolo aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

2. Gli enti fieristici sono tenuti ad autocertificare annualmente la sussistenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche ospitate nei quartieri di rispettiva competenza.

3. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti su aree pubbliche, la domanda di qualificazione della manifestazione fieristica va corredata da copia del provvedimento del Comune competente che autorizza lo svolgimento delle stesse e l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 11

(Requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici ed aree esterne per manifestazioni locali)

1. Nel caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche riconosciute con la qualifica di locale sarà cura del Comune territorialmente competente definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento dell'evento tenuto conto che, la sede espositiva, sia comunque idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza, alla agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate e rispetti le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 12

(Termini per la presentazione delle domande)¹¹

1. La domanda per l'attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale delle manifestazioni fieristiche deve essere presentata dal soggetto organizzatore alla Direzione centrale competente in materia fieristica entro i novanta giorni precedenti alla data di svolgimento della manifestazione.

2. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 6 della legge regionale 7/2003 per la pubblicazione sul calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, ai soli fini della pubblicazione sul Calendario fieristico nazionale e analoghi strumenti di informazione internazionale, per le qualifiche di internazionale e nazionale, le domande sono presentate entro il 31 marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione.

3. La domanda per l'attribuzione della qualifica deve essere presentata con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere corredata da:

a) regolamento ufficiale della manifestazione;

¹¹ Articolo sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

- b) programma dell'iniziativa contenente in particolare gli scopi della stessa e l'indicazione dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;
- c) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo o dell'eventuale statuto dell'ente promotore;
- d) copia dell'ultimo bilancio annuale per le società di capitali;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti:
 - 1) che la manifestazione fieristica si svolge secondo modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa, e che sono previste condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondono a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa;
 - 2) per le società di capitali che organizzano la manifestazione con la qualifica di internazionale o nazionale, che il proprio bilancio annuale sia stato certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di paesi della Unione Europea o di Paesi terzi;
 - 3) la sussistenza dei requisiti previsti per le qualifiche dagli articoli 2, 3 e 4.

Art. 13

(Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali)¹²

1. Le comunicazioni di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali già inserite nel calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, alla Direzione centrale competente in materia fieristica entro i sessanta giorni precedenti alla data di svolgimento della manifestazione.

Art. 14

(Termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione delle qualifiche di locale delle manifestazioni fieristiche)

1. La domanda per l'attribuzione della qualifica locale alle manifestazioni fieristiche con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione deve essere presentata al Comune territorialmente competente, nei termini e secondo le modalità dal medesimo stabilite.

¹² Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

Art. 15

(Rilevazione e certificazione dati manifestazioni fieristiche regionali e locali)

1. Ai soli fini di classificazione e di censimento nonché di monitoraggio dell'evoluzione del settore, i Comuni trasmettono alla Direzione centrale competente in materia fieristica entro il 31 dicembre¹³ dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica locale, l'elenco delle manifestazioni di loro competenza con specifica indicazione dell'organizzatore.

2. Decorsi 60 giorni dall'evento fieristico i Comuni e gli organizzatori di eventi fieristici con qualifica locale o regionale inoltrano alla Direzione centrale competente in materia fieristica¹⁴ - i dati rilevati e certificati sulle presenze degli espositori e dei visitatori.

Art.16

(Disposizioni generali su sistemi di rilevazione e certificazione dati)

1. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori anche al fine dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate da UFI¹⁵.

2. La certificazione dei dati è effettuata da organismi di certificazione, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Tali organismi devono risultare accreditati da ACCREDIA, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di data 25 luglio 2012. Oltre a tale modalità, rimane ferma la facoltà per l'organizzatore di produrre un'autodichiarazione sulla base di una scheda di rilevazione dati.¹⁶

3. (ABROGATO).¹⁷

4. La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata ad ogni edizione di manifestazione fieristica, ed è condizione per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o nazionale.

5. La rilevazione e certificazione dei dati ad opera del soggetto incaricato deve essere effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere ultimata nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

¹³ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

¹⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

¹⁵ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

¹⁶ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

¹⁷ Comma abrogato da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

6. L'organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.

7. Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di certificazione sia al soggetto organizzatore della manifestazione sia alla Direzione centrale competente in materia fieristica¹⁸, entro novanta giorni dal termine della manifestazione.

Art. 17

(Sistema di rilevazione e certificazione)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) espositori diretti: le imprese che occupano uno stand in nome e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente all'organizzatore;
- b) espositori indiretti: le imprese che espongono i loro prodotti nello stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate se i loro prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure, depliant, e se per la loro presenza non è stata versata la tassa di iscrizione, prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione;
- c) partecipazioni collettive: le imprese partecipanti rientrano tra gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con personale proprio ed il loro nome e l'area espositiva da essa occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta dall'intestatario dello stand;
- d) nazionalità degli espositori: si determina in base alla sede sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri, purché ad essi siano intestate le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano a pagare direttamente l'importo delle fatture;
- e) superficie espositiva netta: superficie affittata ed effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta in: coperta (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed esteri; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno indicate separatamente;
- f) visitatori: persone munite di biglietto, anche preregistrato, o di altro documento, comprovante il pagamento dei diritti di ingresso, o di biglietto di invito o che hanno compilato la scheda di registrazione; i biglietti invito vanno conteggiati solo se i possessori hanno compilato la scheda di registrazione all'ingresso della manifestazione; i biglietti permanenti vanno conteggiati una sola volta al giorno; i biglietti d'onore e per gli espositori non vanno conteggiati;

¹⁸ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. d), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

g) nazionalità dei visitatori: si determina in base alla scheda di registrazione.

2. I dati da sottoporre a rilevazione e certificazione e gli elementi su cui si basa il controllo da parte del certificatore sono riportati nella tabella A allegata al presente Regolamento.

3. La certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali deve essere effettuata in relazione a quanto riportato nella tabella B allegata al presente Regolamento.

4. La rilevazione dei dati attinenti ai visitatori può essere agevolata da sistemi di biglietterie elettroniche integrate col sistema di rilevazione degli accessi al quartiere fieristico, predisposti dal soggetto gestore del quartiere fieristico o dai soggetti organizzatori.

Art.18

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'articolo 12 devono essere presentate alla Direzione centrale competente in materia fieristica¹⁹.

Art.19

(Abrogazioni)

1. Il «Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 "Disciplina del settore fieristico"», approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0168/Pres., è abrogato.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 06/07/2021, n. 0106/Pres. (B.U.R. 21/7/2021, n. 29).

Dati da sottoporre a rilevazione e certificazione
(articolo 17, comma 2)

Espositori diretti:

- schede di iscrizione;
oppure
- fatture emesse e ricevute corrispondenti

Espositori indiretti:

- scheda di iscrizione degli espositori diretti

Nazionalità degli espositori (diretti e indiretti)

- schede di iscrizione

Visitatori:

- schede di registrazione;
oppure
- tabulati di rilevazione magnetica a mezzo di sistemi elettronici;
oppure
- matrici dei biglietti venduti, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto all'entrata della manifestazione;
oppure
- talloncini di controllo numerati, per i visitatori che hanno acquistato il biglietto al di fuori della manifestazione

Nazionalità dei visitatori:

- schede di registrazione

Superficie espositiva netta:

- contratti di esposizione o schede di iscrizione.

Dati attinenti agli espositori e ai visitatori
delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali
(articolo 17, comma 3)

- Numero complessivo degli espositori, disaggregato in diretti e indiretti, italiani ed esteri;
- tipologia di espositori diretti, distintamente indicati tra italiani ed esteri, nella seguente articolazione:
 - a) Produttori;
 - b) Distributori;
 - c) Filiali italiane di multinazionali;
 - d) Associazioni di produzione e distribuzione;
 - e) altro;
- espositori italiani, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per Regioni di provenienza;
- espositori esteri, diretti e indiretti distintamente indicati, che sono suddivisi per paese estero di provenienza;
- numero complessivo dei visitatori, disaggregato in operatori e pubblico generico, italiani ed esteri;
- visitatori italiani, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori italiani sono ulteriormente suddivisi per Regione di provenienza;
- visitatori esteri, operatori e pubblico generico distintamente indicati; i visitatori operatori esteri sono ulteriormente suddivisi per paese estero di provenienza;
- superficie espositiva netta complessiva, distinta in coperta e scoperta, affittata ad espositori italiani ed esteri.